

REGOLAMENTO (CE) N. 701/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1182/2008 recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I prezzi del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, in particolare per l'aumento dell'offerta mondiale e per la contrazione della domanda determinata dalla crisi finanziaria ed economica. I prezzi dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario hanno subito un pesante calo. Per effetto di varie misure di mercato adottate sin dall'inizio di quest'anno, i prezzi comunitari si sono stabilizzati all'incirca ai livelli dei prezzi di sostegno. È fondamentale continuare ad applicare dette misure di sostegno del mercato, come l'ammasso privato, per tutto il tempo necessario a evitare un ulteriore calo dei prezzi e perturbazioni del mercato comunitario.
- (2) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione ⁽²⁾ reca norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro ⁽³⁾, prevede che il periodo per l'entrata all'ammasso contrattuale termina il 15 agosto 2009.
- (4) Alla luce della situazione attuale e di quella prevedibile del mercato, è necessario continuare a concedere un aiuto per l'ammasso privato di burro conferito all'ammasso contrattuale nel periodo dal 15 agosto 2009 al 28 febbraio 2010.
- (5) Al fine di evitare un eccesso di offerta di tale prodotto sul mercato, è opportuno che per i prodotti che entrano all'ammasso successivamente al 15 agosto 2009, lo svincolo dall'ammasso cominci solo a decorrere dal 16 agosto 2010 e che il periodo di ammasso contrattuale non superi 365 giorni.

- (6) Per motivi di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell'ammasso del burro, i controlli di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 devono interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all'articolo citato.
- (7) Data la lunghezza del periodo di ammasso nell'ambito della misura estesa, l'importo dell'anticipo, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008, deve essere adeguato per i prodotti immagazzinati successivamente al 15 agosto 2009.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1182/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1182/2008 è così modificato:

- 1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento prevede un aiuto all'ammasso privato di burro salato e non salato di cui all'articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il burro conferito all'ammasso contrattuale fino al 28 febbraio 2010.»

- 2) all'articolo 4, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«2. L'entrata all'ammasso contrattuale ha luogo:

a) tra il 1° gennaio e il 15 agosto 2009; o

b) tra il 16 agosto 2009 e il 28 febbraio 2010.

3. Lo svincolo dall'ammasso non può avere luogo prima del:

- a) 16 agosto 2009 per i prodotti conferiti all'ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera a);

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.⁽³⁾ GU L 319 del 29.11.2008, pag. 49.

b) 16 agosto 2010 per i prodotti conferiti all'ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera b).

4. L'ammasso contrattuale termina:

a) il giorno che precede quello dello svincolo dall'ammasso o al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio che segue l'anno di entrata all'ammasso per i prodotti conferiti all'ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera a);

b) il giorno che precede quello dello svincolo dall'ammasso per i prodotti conferiti all'ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera b).

5. L'aiuto può essere concesso soltanto se il periodo di ammasso contrattuale dura:

a) dai 90 ai 227 giorni, per i prodotti immagazzinati nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera a);

b) 365 giorni al massimo, per i prodotti immagazzinati nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).»;

3) all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 826/2008, per il burro conferito all'ammasso contrattuale nel corso del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2), lettera b), del presente regolamento, l'importo dell'anticipo non può superare l'importo dell'aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di 168 giorni.

4. In deroga all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, durante l'intero periodo di svincolo dall'agosto 2009 al febbraio 2010 e per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all'ammasso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
